

## COMUNE DI BRONTE Originale di deliberazione del consiglio comunale

Numero 12 Del 14-04-2021

Oggetto: Regolamento Per L'applicazione del canone di concessione per loccupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate(Legge 160/2019 comma 837)

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 19:00 e seguenti, presso la Pinacoteca "Nunzio Sciavarrello" di Bronte.

Alla sessione D'urgenza di prosecuzione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CALANNA GRAZIANO	A	PRESTIANNI ANGELICA	T
CATANIA ALDO	P	CASTICLIONE CARLO	P
CASTIGLIONE MASSIMO	<del>-</del>	CASTIGLIONE CARLO MARIA	<u>  P</u>
GIUSEPPE	A	LIUZZO CHETTI	P
CASTIGLIONE MARIA CRISTINA	P	SANFILIPPO VINCENZO	P
LONGHITANO SAMANTA	P	DE LUCA MARIA	<u> </u>
SAPORITO VALENTINA	A		P
ADELE	A	CUZZUMBO THOMAS	A
CALAMUCCI SALVATORE	A	SAITTA NUNZIO	<u> </u>
CASTIGLIONE NUNZIO			P
	<u>A</u>	RUFFINO GIUSEPPE	A

Presenti n. 9 Assenti n. 7.

Presiede CATANIA ALDO in qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. BARTORILLA GIUSEPPE

Il Presidente, constatata la legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 14-04-2021



**COMUNE DI BRONTE** 

Il Presidente introduce il III punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzato anche in strutture attrezzate (legge 160/2019 comma 837)".

Viene data lettura dell'oggetto della proposta di Atto deliberativo.

## Il Presidente dà la parola al dr. Minio Antonino.

Il dr. Minio: "Praticamente il regolamento è stato imposto dalla legge 160 del 2019 ed è composto da 22 articoli, oltre all'allegato A con i coefficienti di moltiplicazione. Evidentemente dal punto di vista tecnico, quando è stato proposto il regolamento, io mi sono attenuto a quanto previsto dal comma 841 della stessa legge 160 del 2019; poi, tutta la commissione ha cercato di limare tutte le tariffe e siamo addivenuti ad una tariffa che non tocca minimamente quello che si sta pagando attualmente..., perché mi è stato chiesto dalla commissione di fare un patagone tra le nuove tariffe e le vecchie tariffe..., e quindi praticamente non ci discostiamo quasi di niente rispetto alla tariffa che si pagava prima. Il regolamento ha avuto il parere positivo del Collegio Revisori dei Conti, con la nota protocollo 6654 del 23 Marzo 2021... hanno dato il loro parere favorevole all'emendamento. Per cui, evidentemente noi abbiamo cercato di fare un buon lavoro insieme alla Commissione che io ringrazio per la fattiva collaborazione. Questo è tutto."

# Il Presidente dà la parola al Consigliere Saitta Nunzio, Presidente della Commissione Bilancio.

Il Consigliere Saitta: "Anche in questo caso..., solamente per ringraziare..., ringraziare il dr. Minio per la sua accondiscendenza alle nostre richieste, per aver fatto la comparazione con le tariffe in vigore fino all'anno scorso. Anche in questo caso si tratta della legge di bilancio 2020, e quindi della legge 160/2019, obbligatoria per gli Enti dal primo gennaio 2021. Abbiamo avuto il parere positivo da parte del Collegio Revisori dei Conti sulla proposta.... spero anche di vedere sulle proposte avanzate dalla commissione che si è limitata a fare una media delle tariffe ed applicare una tariffa simile a quella in vigore fino all'anno scorso, includendo in questo caso nella tariffa la quota Tari perché appunto la Tari adesso non è più applicabile per quel di quel tipo di categorie. C'è da dire che la legge permetteva anche di fare un regolamento unico, includendo anche le aree mercatali nel regolamento precedentemente approvato: in questo caso gli uffici hanno predisposto due tipologie di regolamenti e quindi in questo caso noi abbiamo adeguato anche quella che era la classificazione.... anche in questo caso delle strade, prevedendo un'unica categoria di strade e quindi non facendo di differenze tra le vie Brontesi; mentre invece recentemente abbiamo fatto una classificazione divisa in tre parti. aggiungendo.... ho dimenticato di dirlo prima ma è stato detto dal Consigliere Cuzzumbo, delle vie che precedentemente non erano state indicate perché ci si riferiva un regolamento piuttosto vetusto..., in questo caso abbiamo pensato a questa unica area e classificazione anche per evitare che poi magari chi si pone a ridosso di un area classificata come prima, ma da regolamento sarebbe seconda, avrebbe uno sconto di tariffa differente e quindi avrebbe una classificazione differente rispetto a chi magari si trova in area 1. Anche in questo regolamento la Commissione ha lavorato bene, i componenti sono stati presenti all'unanimità in questa seduta di commissione."

Alle ore 20,09, entrano in aula i Consiglieri Saporito Valentina, Castiglione Massimo, Castiglione Nunzio (Consiglieri presenti 12).

Il Presidente dà la parola al vice Sindaco, Leanza Antonio.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 14-04-2021



## **COMUNE DI BRONTE**

Il vice Sindaco: " Questo regolamento si integra nel regolamento precedente, però ha un focus per i mercati. Quindi accorpando..., questo è un processo accorpatorio, diciamo, di precedenti tassa.... la tassa per l'occupazione degli spazi aree pubbliche..., e poi i prelievi che vengono fatti in base alla legge 147/2013, i prelievi sui rifiuti per l'occupazione temporanea Per questo la ratio vede aumentata la tariffa giornaliera.... quindi accorpa tutto in un unico canone per la concessione delle aree e di spazi. Anche questa è materia del Consiglio Comunale, deve essere regolamentato in base all'articolo 52 del decreto legislativo 97. ed è un attività propedeutica al bilancio. Quindi è tutto un processo che si sta portando avanti per poter addivenire entro il termine del 30 aprile all'adozione del bilancio. Quindi questo è un atto propedeutico ed importante al bilancio. Anche qui saranno cambiati quelli che sono i capitoli e si provvederà in luogo di quelle tre imposte ad un unico canone. La normativa, così come è stato fatto per il canone unico, prevedeva alcune tariffe. Prevedeva la tariffa di €40 per la prima categoria per quanto riguarda l'occupazione annuale e con la previsione in base alla successiva categoria della riduzione del 10 e del 20% in base all'importanza delle strade perché ci sono strade più importanti e strade meno importanti nel paese. Anche qui è stata fatta un unica categoria sia per quanto riguarda la tariffazione annuale, sia per il canone periodico; da €40 euro siamo passati a €8,80..., come ha detto il dr. Minio, proprio per allinearci alle aliquote che c'erano precedentemente e quindi non aggravare rispetto al passato.... anzi forse qualcosa in meno rispetto a quella che era l'imposizione precedente..., e giustamente visto che con questo accorpamento vengono meno i prelievi per quando riguarda la UIC e la Tari, per quanto riguarda l'occupazione temporanea, giustamente è stata portata ad euro 2,10 invece l'occupazione giornaliera per metro quadrato. Anche qui ringrazio la Commissione, il Consiglio Comunale sia di maggioranza che di minoranza, per il lavoro che è stato fatto..., perché è stato fatto un lavoro importante, certosino, che ha portato a questa (p.i.) che è da ascrivere a tutti."

# Il Presidente dà la parola al Consigliere Liuzzo Chetti.

Il Consigliere Liuzzo C. : "Semplicemente ribadire quello che è già stato detto da vice Sindaco e dal Presidente di Commissione, che ringrazio per la precisione, puntualità e presenza costante ai nostri incontri. Devo dire..., è stato veramente un lavoro proficuo... ed anche qui nessuna polemica e nessuna demologia, anche qui abbiamo rivisto le tariffe proprio perché, soprattutto i venditori ambulanti stanno vivendo difficoltà immense in questo periodo. Quindi, era opportuno e necessario che non si variassero assolutamente le tariffe. Per cui un grande lavoro delle Commissioni, questo è stato più semplice perché le tariffe erano inferiori..., abbiamo pensato di individuare un'unica zona così come è stato, per evitare anche la confusione..., ed ovviamente proprio perché le tariffe rimangono invariate, noi del gruppo del gruppo PD voteremo favorevolmente."

## Il Presidente dà la parola al Consigliere Longhitano Samanta

Il Consigliere Longhitano S.: "La dichiarazione di voto per preannunciare il voto favorevole.... ne approfitto per ringraziare il dott. Minio giusto per non danneggiare nessuna maniera quelle categorie che da un anno a questa parte perché ha immediatamente accolto le richieste, le intenzioni delle commissioni congiunte che erano appunto quello di lasciare invariato o comunque fare una tariffa quanto più simile a quella attuale proprio per non danneggiare in nessuna maniera quelle categorie che da 1 anno a questa parte stanno soffrendo probabilmente più di molte altre. Quindi, preannuncio il voto favorevole e speriamo anche in questo caso di aver dato un buon contributo alla collettività."

## Il Presidente dà la parola al Consigliere De Luca Maria

Il Consigliere De Luca M.: "Siccome abbiamo fatto questo lavoro in Commissione, di cui io faccio parte..., quando abbiamo cercato di allineare il coefficiente e quindi le tariffe con il nuovo

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 14-04-2021



## **COMUNE DI BRONTE**

regolamento, abbiamo notato che mettendoli minimo addirittura risparmiano cent 0,60 con il nuovo regolamento perché nella tariffa c'è inclusa la Tari che prima si pagava a parte. Quindi, non solo abbiamo cercato di allineare, ma abbiamo anche cercato di far risparmiare soprattutto i venditori ambulanti che in questo minuto sono in crisi. Quindi, anche il mio voto è favorevole."

Il Presidente: "passiamo alla votazione..., prima l'emendamento."

Il Segretario Comunale da lettura dell'emendamento proposto dalla Commissione consiliare.

Consiglieri comunali presenti n.12: Catania Aldo, Castiglione Massimo, Castiglione, Longhitano Samanta, Saporito Valentina, Castiglione Nunzio, Prestianni Angelica, Castiglione Carlo, Liuzzo Chetti, Sanfilippo Vincenzo, De Luca Maria, Saitta Nunzio.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento di natura consiliare

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.12 Voti Unanimi Favorevoli

resi per alzata di mano

#### **DELIBERA**

Di approvare l'emendamento di natura consiliare

Il Presidente pone in votazione l'allegata proposta di deliberazione consiliare, come emendata

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione consiliare relativa al presente punto all' o.d.g., come

Con n. 12 voti Unanimi Favorevoli

Catania Aldo, Castiglione Massimo, Castiglione Cristina, Longhitano Samanta, Saporito Valentina, Castiglione Nunzio, Prestianni Angelica, Castiglione Carlo, Liuzzo Chetti, Sanfilippo Vincenzo, De Luca Maria, Saitta Nunzio

n. 0 voti Contrari

n. 0 Astenuti

resi per alzata di mano

#### **DELIBERA**

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione consiliare, relativa al presente punto all' O.d.G., come emendata

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 14-04-2021



Ufficio: III AREA - ATTIVITÀ

COMMERCIALI

## PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 DEL 18-02-2021

Oggetto: Regolamento Per L'applicazione del canone di concessione per loccupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate(Legge 160/2019 comma 837)

Data 18-02-2021

Il Capo Area) Proponente

Data

Il Responsabile del procedimento



- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Responsabile dell'Area interessata, per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere : Favorevole

Data: 19-02-2021

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Responsabile dell'Area interessata, per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere : Favorevole

Data: 19-02-2021

Il Responsabile dell'Area
LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO



#### Visti:

- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che recano la disciplina del canone sopra richiamato; Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, che prevede che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, si applicano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia del canone qui in esame;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento di disciplina del canone di che trattasi, fine di rendere l'applicazione dello stesso confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo Comune;

#### PROPONE

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. di approvare il Regolamento di disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, istituito dall'art. I, comma 837, della L. 27 dicembre 2019 n. 160, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;



- 3. di prendere atto che il suddetto Regolamento avrà efficacia dalla data di esecutività del presente atto, tenuto conto che la sua approvazione è intervenuta entro i termini previsti per approvare il bilancio di previsione relativo al triennio 2021/2023;
- 4. di pubblicare il Regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale
- 5. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

## Comune di BRONTE

# Città Metropolitana di CATANIA



# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

(Legge 160/2019 comma 837)

# Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14-04-2021

Articolo 1	
Oggetto	
Articolo 2	
Disposizioni generali	
Articolo 3	
Presupposto del canone	
Articolo 4	
Soggetto passivo	
Articolo 5	
Commercio su arre pubbliche	
Articolo 6	5
Rilascio dell'autorizzazione	
Articolo 7	
Criteri per la determinazione della tariffa	
Articolo 8	5
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	
Articolo 9	
Determinazione delle tariffe annuali	5
Articolo 10	
Determinazione delle tariffe giornaliere	
Articolo 11	
Determinazione del canone	6
Articolo 12	6
Mercati tradizionali e mercati periodici tematici	6
Articolo 13	6
Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali	6
Articolo 14	7
Occupazione per commercio itinerante	
Articolo 15	7
Modalità e termini per il pagamento del canone	7

Articolo 168
Accertamenti - Recupero canone
Articolo 17
Sanzioni e indennità
Articolo 18
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
Articolo 19
Sospensione dell'attività di vendita
Articolo 20
Autotutela 10
Articolo 21
Riscossione coattiva11
Riscossione coattiva
Articolo 22
Allegato A - DETERMINAZIONE DELLE TARRES ORDENA DELLE
Allegato A - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI 12
l'abella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attropprete

## Articolo 1 Oggetto

- 1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Bronte
- 2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993. n. 507. il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

# Articolo 2 Disposizioni generali

- 1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare i in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
- 2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

## Articolo 3 Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

## Articolo 4 Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## Articolo 5 Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette con Ordinanze Sindacali
- 2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di 10 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

# Articolo 6 Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere ed al quadro normativo vigente in materia.

# Articolo 7 Criteri per la determinazione della tariffa

- 1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
- a) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- b) durata dell'occupazione;

# Articolo 8 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in unica categorie, determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

# Articolo 9 Determinazione delle tariffe annuali

- 1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, Euro 40,00 Mq, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
- 2. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0.1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Verificare la compatibilità con gli altri regolamenti dell'ente e con le peculiari norme regionali.

3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

# Articolo 10 Determinazione delle tariffe giornaliere

- 1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
- 2. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.
- 3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

# Articolo 11 Determinazione del canone

- 1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie;
- 2. Per le occupazioni per esercizio attività commerciale ambulante nel mercato settimanale, verrà applicato un importo forfetario per ogni giorno o frazione di giorno determinata con deliberazione della Giunta Comunale;

## Articolo 12 Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

- 1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
- 2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento dei mercati e delle fiere.

## Articolo 13 Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.

# Articolo 14 Occupazione per commercio itinerante

- 1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere.
- 2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
- b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
- 3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
- 4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.
- 5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.
- 6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

## Articolo 15 Modalità e termini per il pagamento del canone

- 1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
- 2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione;
- 3. Per le occupazioni periodi che, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 31.5 31.7 31.10
- 4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere

contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 – 31.7 – 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

- 5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
- 7. nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
- 8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5.00.
- 9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
- 10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 20 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
  - 11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

## Articolo 16 Accertamenti - Recupero canone

- 1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono l Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
- 2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale. l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
- 3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
- 4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per

occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

#### Articolo 17 Sanzioni e indennità

- 1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
- 2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano: g) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I. Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
- 5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 20 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25.00 ne maggiore a Euro 500.00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
- 6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

## Articolo 18 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

- 1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
- 2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

- 3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
- 4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
- 5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

## Articolo 19 Sospensione dell'attività' di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale

## Articolo 20 Autotutela

- 1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
- 2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

## Articolo 21 Riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
- 2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

## Articolo 22 Disposizioni finali

- 1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
- 2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

<b>3</b>	presente	Regolamento	entra	in	vigore	il		
----------	----------	-------------	-------	----	--------	----	--	--

## Allegato A - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI<sup>2</sup>

## Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

## 1. TARIFFA STANDARD PERMANENTE: ANNUALE

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le tariffe annuc per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	Euro 40,00

## 2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADR.
1° categoria	Euro 0,70 Mq.

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC.PERM.	COSTO MQ.	COEFFICIENTI OCC.TEMP	COSTO MQ.
occupazioni realizzate in mercati fino a 4 ore	0,20	€. 8,00	3	€. 2,10
occupazioni realizzate in mercati     fino a 6 ore	0.22	€. 8,80	3	€. 2,10
2) occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore	0,22	€. 8,80	3	€. 2,10
2) occupazioni realizzate fuori dai mercati	0,22	€. 8,80	3	€. 2,10
occupazioni realizzate da produttori agricoli	0,22	€. 8,80	3	€. 2,10
4) occupazioni realizzata da spuntisti	0,22	€. 8,80	3	€. 2,10
5) occupazioni realizzate in occasione di Fiere	0,22	€. 8,80	3	€. 2,10

.

ė į



COMUNE DI BRONTE
IL PRESIDIENTE  CAPANIA ALDO  CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. REG. PUBBLICAZIONE Il sottoscritto. su conforme attestazione del Messo Comunale.
CERTIFICA
Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 03.12.1991 n. 44, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On Line per 15 giorni consecutivi dal 05.05 - 202 ( al 20 - 05 - 202) senza opposizioni o reclami.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  IL CAPO DELLA I AREA AFFARI GENERALI
Bronte lì,
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 03.12.1991, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, è divenuta esecutiva il $16 = 05 - 2021$ Perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1 L. R. 44/91)
Bronte li,
II SEGRETARIO GENERALE
Dott.